



FEDERAZIONE  
AUTONOMA  
BANCARI  
ITALIANI

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI  
**Segreteria di Coordinamento**  
**Gruppo UniCredit**  
**[info@fabiunicredit.org](mailto:info@fabiunicredit.org) - [www.fabiunicredit.org](http://www.fabiunicredit.org)**

**Riservata agli iscritti Fabi del Gruppo UniCredit**

**Informativa Fabi in merito ai temi :**

- Banca Ore
- Riposi Compensativi
  - Riduzione Orario
- Permessi Retribuiti Frazionabili
  - Ex Festività 2014

**di cui all'Accordo 28 giugno 2014.**

**Art. 13 Accordo 28 giugno 2014**

*Per quanto concerne la banca delle ore, confermato quanto già definito dall'Accordo 15 settembre 2012 in tema di riduzione e limitazione delle prestazioni aggiuntive a situazioni eccezionali, in considerazione delle già citate problematiche di riduzione degli oneri di cui al Piano 2018, risulta necessario inoltre attivare una fase eccezionale e transitoria, fino al 31 dicembre 2018, prevedendo:*

*. la fruizione entro l'anno di maturazione della banca ore accumulata (con la possibilità di "portare" all'anno successivo le sole eventuali prestazioni aggiuntive effettuate nei mesi di novembre e dicembre);*

*. il piano di azzeramento entro il 31 dicembre 2015 dei residui accumulati in banca ore con*

*fruizione da realizzarsi secondo la seguente tempistica:*

*50% entro il 31/12/2014;*

*50% entro il 31/12/2015.*

*I Lavoratori/Lavoratrici che risulteranno lungo assenti (esclusivamente per motivi di malattia e di maternità) dalla data del presente accordo e fino al 31 dicembre 2015, potranno derogare alle riduzioni previste per ciascun anno, fermo l'obiettivo di azzeramento entro il 2015.*

**Eventuali riposi compensativi saranno da fruire con le tempistiche indicate per le ore accumulate in banca delle ore anno per anno** ovvero, per quelle già accumulate, con la tempistica prevista per il piano di azzeramento dei residui, come riportato nel presente-articolo.

**In sostanza l'accordo prevede per :**

• **la Banca Ore ed i Riposi Compensativi:**


- un piano di azzeramento, per il residuo cumulato;
- un nuovo regime, a partire dal 1.7.14 e fino al 31.12.18
- un'eccezione: la possibilità di portare a nuovo le ore maturate nei mesi di novembre e dicembre

Il **piano di azzeramento** riguarda la banca ore cumulata fino al 30.6.2014: per questa è obbligatorio fruire entro il 31.12.14 di almeno il 50% dell'ammontare cumulato, mentre è possibile portare al 31.12.15 non più del 50%.

**Il nuovo regime**, applicabile per quest'anno alle ore maturate nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre e per gli anni a venire da gennaio a ottobre, prevede la fruizione obbligatoria nel corso dell'anno.

Esclusivamente per le ore maturate nei mesi di novembre e dicembre (anno 2014 e anni a venire), vale **un'eccezione**: la possibilità di portarle a nuovo.

**Di seguito, schema riepilogativo per quel che riguarda la banca delle ore:**



**Il testo dell'accordo lascia impregiudicato quanto previsto dal CCNL ( articolo 106 ) in termini di preavviso e di diritto/concessione di fruire del recupero:** nei primi 6 mesi dall'effettuazione della prestazione aggiuntiva il recupero deve essere concordato con l'azienda, **trascorsi 6 mesi è un diritto del lavoratore**, subordinato esclusivamente al rispetto del preavviso, che è articolato a seconda della durata dell'assenza:

<b><u>assenza oraria</u></b>	<b><u>preavviso di 1 giorno lavorativo</u></b>
<b><u>da 1 a 2 giorni</u></b>	<b><u>preavviso di 5 giorni lavorativi</u></b>
<b><u>oltre 2 giorni</u></b>	<b><u>preavviso di 10 giorni lavorativi</u></b>

Sostanzialmente si tratta di 3 contatori separati, ai quali sono applicati regimi diversi. La logica sottostante è stata quella di intervenire con più flessibilità sul pregresso, di essere più rigidi solo sulla parte non ancora maturata, con una norma sulla fruizione obbligatoria introdotta temporaneamente fino al 2018, salvo la possibilità, per ovvie ragioni organizzative, di portare a nuovo quelle relative ai due mesi a ridosso di fine anno.

**Il recente aggiornamento dei totalizzatori a Portale, prevedendo per l'appunto totalizzatori diversi a seconda della scadenza, ha aggiunto un'ulteriore complicazione: il conteggio sembra essere stato fatto considerando il residuo al 30.09.14, senza tener conto di quanto già fruito ai sensi dell'accordo.**

Facciamo un esempio: un Lavoratore, letto l'Accordo 28.6, ha realizzato che al 1.7.14 ha 50 ore cumulate. Di queste, in base all'accordo, ne deve fruire di 25 entro il 31.12.14 e le ulteriori le può portare al 2015. Inizia quindi a fruirne e ne utilizza tra luglio e settembre 24, di fatto quasi azzerando l'obbligo. Il ricalcolo fatto sul residuo, ora a portale, riporta invece 13 ore di residuo, perchè calcola il 50% dell'ammontare al 30.09, quindi la metà di 26, appunto 13.

Suggeriamo a tutti i colleghi e le colleghe di ricalcolare il residuo al 1.7.2014, soprattutto nel caso si siano fatti molti permessi tra luglio e settembre, e di inviare prontamente un ticket a SSC e una mail al proprio HR segnalando l'errore di calcolo. Ribadiamo che stante l'obbligo di fruizione entro il 31.12 è assolutamente necessario essere precisi, per evitare forzature da parte dei responsabili all'approssimarsi della scadenza, **tenendosi traccia di qualsiasi comunicazione di diniego per certificare la propria corretta impostazione nel rispettare le nuove disposizioni.**

Lo spirito dell'accordo è positivo, non sanzionatorio, **per cui NON è sancita la perdita del diritto alla fruizione in caso di mancato rispetto dell'obbligo di fruizione nelle scadenze previste:** ogni interpretazione in tal senso è da considerarsi strumentale, ma ci teniamo a sottolineare che l'impegno comune alla piena fruizione è stato preso per evitare interventi più pesanti sul costo del personale.

**Le RSA e gli attivisti sindacali FABİ sono a disposizione** per maggiori chiarimenti e per intervenire, come per altro già fatto proprio in questi giorni, nei casi in cui le disposizioni di singoli responsabili travalichino le norme stabilite di comune accordo tra l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali, norme frutto di un delicato equilibrio complessivo che proprio per questo motivo nessuno deve disattendere.

### • **Riduzione Orario**

Per quanto concerne la Riduzione Orario, ricordiamo anzitutto che le 23 ore previste dal dettato contrattuale nazionale sono, per le Aree Professionali, decurtate di una giornata lavorativa ( 7 ore e 30 minuti ) per il finanziamento del Fondo per la Nuova Occupazione ( F.O.C.).

Dalla lettura dell'articolo 13, di cui all'inizio, si evince come **i sopra citati commi si riferiscano esplicitamente ai permessi (PBO) per "banca delle ore" derivanti da prestazioni aggiuntive e non ai permessi (PRO) per riduzione d'orario.**

In sede poi di incontri di approfondimento tecnico delle tematiche dell'Accordo, UniCredit **ha ufficializzato la propria** posizione di assimilare – ai fini delle previsioni della fase eccezionale e transitoria – **i permessi per riduzione di orario contrattuale ai permessi per Banca Ore.**

In quanto, a detta dell'Azienda, le 23 ore di riduzione contrattuale annua, quale opzione alternativa alla riduzione oraria settimanale di 30 minuti – a norma del CCNL – **sono riversate ad inizio d'anno nel contatore della "banca delle ore" di ciascun Lavoratore.**

Questa impostazione, da noi fortemente contestata, è ritenuta da UniCredit coerente con l'Accordo 28.06.2014 che persegue la riduzione dei costi del Personale e dei relativi accantonamenti e con la Dichiarazione delle Parti su "RIPOSO SETTIMANALE, FESTIVITA' E FERIE del CCNL 19 GENNAIO 2012.

**Rimane ferma la diversa interpretazione delle OO.SS; pertanto in occasione dell'incontro di verifica previsto nel mese di novembre 2014 – affronteremo la questione con l'intento di chiarirla e risolverla definitivamente.**

- **Permessi Retribuiti Frazionabili**

**I permessi retribuiti frazionabili vanno fruiti entro l'anno, quindi quelli di competenza del 2014, vanno fruiti entro il 31 dicembre c.a..**

- **Ex Festività 2014**

Ricordiamo a tutti i lavoratori l'impegno di pianificare tutte le ex festività relative all'anno in corso.

**Il termine ultimo per la fruizione delle medesime è, per quest'anno, venerdì 12 dicembre**; le giornate di ex festività non fruiti, in base agli accordi vigenti, non verranno monetizzate, né d'altra parte è possibile il recupero in termini successivi alla data del 14 dicembre.

Si sottolinea inoltre, che è possibile fruire di queste giornate, anche in modo frazionato la mattina o pomeriggio.

Bologna, 9 ottobre 2014

**La Segreteria di Coordinamento  
FABI  
Gruppo Unicredit**